



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO
DELLA MALGHETTA PRATO DI SOPRA**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ dd. __.__._____

Art. 1

La Malghetta Prato di Sopra, identificata con la p.ed. 919 in C.C. San Lorenzo di proprietà del Comune di San Lorenzo Dorsino, è ubicata nel versante meridionale delle Dolomiti di Brenta, in Val d'Ambiéz, a quota 1.885 s.l.m.

Con il presente disciplinare sono previste le modalità con le quali la stessa può essere concessa temporaneamente in uso, quale alloggio di montagna occasionale.

Art. 2

La concessione in uso, quale alloggio di montagna occasionale, della Malghetta Prato di Sopra avviene con determinazione del Responsabile del Servizio competente per l'istruttoria, che viene individuato dalla Giunta comunale, su richiesta scritta del/i richiedente/i, prioritariamente ai censiti del Comune di San Lorenzo Dorsino.

Le richieste (che dovranno indicare nominativamente le persone che alloggeranno nell'immobile con indicazione di generalità e dati anagrafici) devono essere presentate dal 1° gennaio al 15 aprile di ogni anno. Il termine del 15 aprile per la presentazione delle richieste per la concessione in uso della Malghetta Prato di Sopra è perentorio.

La concessione in uso avviene in base alla data ed al numero di protocollo in arrivo delle richieste ed è subordinata al non uso, da parte del medesimo richiedente, di detta struttura negli ultimi 3 anni, nel mese di agosto, fatto salvo il caso in cui l'edificio sia disponibile.

Nel mese di agosto sarà concesso un solo periodo di soggiorno (di durata massima di una settimana) a nucleo familiare, salvo il caso in cui l'edificio sia disponibile.

Dopo le concessioni in uso in esito alle domande pervenute entro il 15 aprile di ogni anno, la Malghetta Prato di Sopra potrà essere concessa in uso a coloro che, anche non censiti del Comune di San Lorenzo Dorsino, ne faranno richiesta. Le domande potranno pervenire dopo 15 aprile e verranno prese in considerazione in base alla data e al numero di protocollo in arrivo, nonché alla disponibilità dell'immobile.

Il provvedimento di concessione in uso, quale alloggio di montagna occasionale, è subordinato al pagamento, al momento della richiesta, previa conferma della disponibilità dell'immobile, di una caparra pari alla metà del canone di concessione. Il saldo dovrà essere versato prima della consegna delle chiavi dell'immobile.

In caso di disdetta da parte del richiedente, la caparra verrà restituita nella misura dell'80% se la disdetta perverrà prima dei 30 giorni antecedenti l'inizio della concessione. Nel caso la disdetta pervenga oltre il 30° giorno antecedente l'inizio della concessione la caparra non sarà restituita.

Le richieste presentate da gruppi o associazioni dovranno evidenziare il nominativo e i dati anagrafici del responsabile al momento della richiesta. Lo stesso dovrà essere fatto per tutti i partecipanti prima del ritiro della concessione in uso.

Art. 3

Il provvedimento di concessione in uso, quale alloggio di montagna occasionale, è subordinato al versamento di un deposito cauzionale pari ad € 500,00 a garanzia del corretto uso dell'immobile. Detto deposito cauzionale verrà restituito dopo il controllo da parte di persone autorizzate.

L'immobile verrà consegnato ai richiedenti, e parimenti verrà riconsegnato dai richiedenti, a personale individuato dalla Giunta comunale, in modo da verificarne congiuntamente lo stato dell'immobile e degli arredi, compresa la pulizia.

I concessionari dell'immobile hanno l'obbligo di provvedere al termine del soggiorno alla pulizia dei locali, nonché l'obbligo di segnalare eventuali danni causati dagli stessi nel periodo di utilizzo.

Art. 4

Chiunque non ottemperi alle anzidette prescrizioni con la diligenza del buon padre di famiglia e a tutti gli obblighi posti a carico del concessionario della normativa vigente per un corretto uso degli immobili è ritenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni causati.

L'Amministrazione si riserva di introitare il deposito cauzionale nel caso, a seguito di controlli da parte di persone autorizzate, si sia riscontrato:

- il non corretto uso e manutenzione ordinaria (pulizia dell'immobile, cura degli arredi e oggetti presenti sia all'interno che all'esterno dell'immobile) della Malghetta Prato di Sopra;
- l'uso della Malghetta Prato di Sopra da parte di persone non autorizzate, nel qual caso scatterà l'obbligo della resa immediata dell'immobile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione in uso per ragioni di pubblico interesse.

Art. 5

Nella Malghetta Prato di Sopra vige il divieto assoluto di fumo. È altresì vietato portare nella stessa lampade a gas, candele e simili e comunque qualunque cosa che possa causare pericolo di incendio. È stabilito l'obbligo a carico dei concessionari di portare i propri coprimaterassi e lenzuola e di evitare l'abbandono di prodotti alimentari deperibili prima del rilascio dell'immobile.

Art. 6

La Malghetta Prato di Sopra può ospitare fino ad un massimo di quattro persone (oltre ad un'eventuale quinta persona solo se facente parte del nucleo familiare e minore di anni dieci).

Nell'assegnazione, in caso di pluralità di domande, viene garantita la precedenza in primis ai censiti del Comune di San Lorenzo Dorsino ed in seconda battuta a gruppi ed associazioni senza scopo di lucro con sede nelle Giudicarie Esteriori, con priorità assoluta a quelli con sede nel Comune di San Lorenzo Dorsino.

L'immobile viene concesso in uso avverso la corresponsione di un canone, che viene stabilito dalla Giunta comunale.

Art. 7

La Malghetta Prato di Sopra rimane chiusa nel periodo invernale (dal 30.09 al 31.05) di ogni anno per salvaguardare gli impianti dal gelo invernale.

Art. 8

In deroga a quanto previsto dagli artt. da 1 a 7, limitatamente all'anno 2021 valgono le seguenti disposizioni transitorie: la Malghetta Prato di Sopra potrà essere concessa solo nel periodo 01.08.2021-31.08.2021 e solo previa adozione di idoneo provvedimento da parte della Giunta comunale che individui la struttura competente di cui all'art. 2 nonché il termine entro il quale dovranno pervenire le richieste dei censiti (dell'adozione di detto provvedimento e della possibilità di richiedere la concessione in uso nel mese di agosto 2021 verrà data notizia tramite avviso all'albo telematico); la caparra, che dovrà essere versata nella misura della metà del canone di concessione, non potrà essere in nessun caso essere restituita in caso di disdetta da parte del richiedente; unitamente alla caparra andrà versato un importo di € 250,00 a titolo di rimborso spese sanificazione Covid-19 che il Comune dovrà sostenere; il periodo massimo di concessione è di una settimana, salvo il caso in cui l'edificio sia disponibile.